



# Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

SETTORE VIGILANZA

## ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 20/01/2023

**OGGETTO:** ORDINANZA REGOLAMENTAZIONE ACCESSI VEICOLARI NELL'AREA DI VILLA FACCHI.

### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che l'area di Villa Facchi, situata sul territorio Comunale di Casatenovo, a seguito del collocamento nei suoi spazi di una sala consiliare in aggiunta alla biblioteca civica ed all'area verde preesistenti è divenuta un'area caratterizzata dalla presenza di diversi fruitori;

**VALUTATA** l'opportunità di limitare l'accesso dei veicoli all'interno dell'area di Villa Facchi, delimitata da apposito cancello d'ingresso, così da garantire la libera fruizione delle aree sopraccitate in sicurezza da parte dei cittadini;

**RITENUTO** comunque di garantire l'accesso con veicoli e l'eventuale sosta all'interno dell'area recintata di Villa Facchi esclusivamente nelle seguenti e motivate casistiche:

1. Veicoli a servizio di persona invalide esponenti apposito contrassegno;
2. Veicoli merci autorizzati al carico/scarico presso gli edifici siti all'interno di detta area, come da relativa documentazione;
3. Veicoli autorizzati dagli uffici Comunali o dall'Amministrazione Comunale, come da preventiva documentazione da trasmettersi all'Ufficio Polizia Locale;
4. Veicoli adibiti a servizi di Polizia e Soccorso;
5. Veicoli adibiti allo svolgimento di operazioni di manutenzione dell'area verde, degli edifici ivi presenti e/o adibiti alla raccolta rifiuti;
6. Velocipedi ed assimilati;

**APPURATO** che l'area in questione di Villa Facchi, delimitata da recinzione e cancello di ingresso, non risulta assimilabile al concetto di strada di cui all'art. 2 comma 1 del vigente Codice della Strada;

**VISTO** l'art. 7bis del D.Lgs 267/2000;

**VISTA** la legge 24 novembre 1981 nr. 689;

**ORDINA**

**dal 23/01/2023:**

il divieto di circolazione e sosta per tutti i veicoli nell'area di Villa Facchi (delimitata da recinzione e cancello di ingresso) ad eccezione dei seguenti:

1. Veicoli a servizio di persona invalide esponenti apposito contrassegno;
2. Veicoli merci autorizzati al carico/scarico presso gli edifici siti all'interno di detta area, come da relativa documentazione;
3. Veicoli autorizzati dagli Uffici Comunali o dall'Amministrazione Comunale, come da preventiva documentazione da trasmettersi all'Ufficio Polizia Locale;
4. Veicoli adibiti a servizi di Polizia e Soccorso;
5. Veicoli adibiti allo svolgimento di operazioni di manutenzione dell'area verde e/o di raccolta rifiuti;
6. Velocipedi ed assimilati;

Per i veicoli ammessi all'accesso e alla circolazione nell'area, la loro eventuale sosta dovrà avvenire esclusivamente nelle aree all'uso indicate.

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza si applica, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro per cui, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, sarà ammesso il pagamento di misura ridotta per un ammontare pari a 50,00 euro, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa, all'Ufficio LL.PP. per la posa della dovuta segnaletica ad esplicitazione dei sopracitati divieti.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Lombardia sezione di Milano ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO  
Dott. Filippo Galbiati